Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 293

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 22 dicembre 1952 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *" Gazzetta Ufficiale „* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 dicembre 1952, n. 2356.
Emissione di buoni del Tesoro novennali 5 per cento 1962.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzate la creazione e l'emissione di buoni del Tesoro novennali a premi, con scadenza 1° gennaio 1962, all'interesse annuo del 5 per cento, pagabile in due semestralità posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno.

Il ricavato netto dell'emissione, affluito in Tesoreria, non potrà essere destinato a copertura di nuove o di maggiori spese.

Art. 2.

I buoni del Tesoro novennali di cui al precedente articolo concorrono, per ciascuna serie di dieci miliardi di lire, ai seguenti premi, da sorteggiare entro il mese di novembre di ogni anno di durata dei buoni medesimi e pagabili dal 1° gennaio successivo:

al primo numero estratto: lire dieci milioni;

ai quattro successivi numeri estratti, per ciascuno: lire cinque milioni;

ai venti successivi estratti, per ciascuno: lire un milione.

In totale numero venticinque premi per complessive lire cinquanta milioni ad anno per ogni serie.

Art. 3.

I titoli, gli interessi ed i premi, relativi ai buoni poliennali di cui alla presente legge, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalla imposta di successione e dalla imposta sul valore netto globale delle successioni;

c) dall'imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare;

d) dall'imposta di manomorta.

Ai fini tutti di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia, nè possono formare oggetto di accertamenti di ufficio e, ove fossero denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale, per l'imposta di manomorta e per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, nonchè per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Art. 4.

Il prezzo di emissione dei buoni è stabilito dal Ministro per il tesoro con proprio decreto.

In pagamento dei buoni sottoscritti sono accettati, oltre il contante, i buoni del Tesoro ordinari e le cedole con scadenza 1° gennaio e 1° aprile 1953 dei seguenti titoli di debito pubblico: Consolidati 3,50 per cento, Rendita 5 per cento, Prestiti redimibili 3,50 per cento (1934) e 5 per cento (1936), Prestiti della ricostruzione 3,50 per cento e 5 per cento e buoni del Tesoro novennali 5 per cento a premi 1959-1960 e 1961, al valore che sarà stabilito con decreto del Ministro per il tesoro.

All'atto della sottoscrizione è anticipato il pagamento della prima cedola di scadenza 1° luglio 1953 dei buoni sottoscritti.

Art. 5.

I buoni del Tesoro novennali 5 per cento a premi, considerati nella presente legge, sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico e sono emessi con l'osservanza delle disposizioni che regolano lo stesso Gran Libro, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nella presente legge.

I buoni medesimi, al pari degli altri titoli di debito pubblico, sono accettati tutte le volte che, per disposizioni legislative o regolamentari, siano richieste prestazioni o prescritti depositi cauzionali o, in genere, depositi a garanzia in titoli del debito pubblico o rinvestimenti di capitali in siffatti titoli.

I titoli e le relative cedole fruiscono di tutte le garanzie e di tutti i privilegi concessi alle rendite del debito pubblico.

I premi si prescrivono col decorso di cinque anni dalla data da cui sono pagabili.

Art. 6.

L'emissione dei nuovi buoni ha luogo entro l'esercizio finanziario 1952-53 a partire dalla data e per la durata da stabilire con decreti del Ministro per il tesoro.

Il collocamento è affidato ad un Consorzio promosso e presieduto dalla Banca d'Italia.

Art. 7.

Il Ministro per il tesoro è delegato a stabilire le caratteristiche ed i tagli dei buoni di cui alla presente legge, a determinare i termini e le modalità di versamento in Tesoreria dei proventi delle sottoscrizioni ed ogni altra condizione e modalità della loro emissione, ivi inclusi i conguagli di interesse al 5 per cento annuo, attivi e passivi, ed a fissare il limite dell'emissione in relazione ai risultati delle sottoscrizioni, nonchè la data e le modalità di estrazione e di pagamento dei premi; a stipulare le convenzioni con la Banca d'Italia per le operazioni relative a detta emissione e per la costituzione ed il funzionamento del Consorzio per il collocamento dei titoli, regolandone ogni condizione.

Art. 8.

Tutti gli atti e documenti comunque relativi alle sottoscrizioni di cui alla presente legge, nonchè gli atti relativi alla costituzione del Consorzio per il collocamento dei nuovi titoli, i conti e la corrispondenza del Consorzio sono esenti da tasse di registro, di bollo e di concessione governativa.

Le spedizioni dei nuovi titoli alle sezioni di Tesoreria provinciale e quelle dalle filiali della Banca d'Italia esistenti nei capoluoghi di provincia alle filiali fuori dei capoluoghi medesimi, come pure quelle da una ad altra filiale della Banca d'Italia, sono effettuate in esenzione dalle tasse postali: analoga agevolazione si applica per i trasferimenti dei titoli presentati in sottoscrizione.

Sono osservate, in ogni caso, le formalità da stabilirsi dal Ministro per il tesoro d'intesa con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da qualsiasi tassa e diritto spettanti all'Erario ed agli Enti locali.

Art. 9.

Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte per l'esercizio finanziario 1952-53 con una aliquota dei proventi dell'emissione dei buoni poliennali di cui al precedente art. 1.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — VANONI — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1952, n. 2357.

Attribuzioni dell'Amministratore e degli altri organi fondamentali dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia (A.F.I.S.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 4 novembre 1951, n. 1301;

In virtù della delegazione concessa con l'art. 3 della legge predetta;

Udito il parere della Corte dei conti a Sezioni riunite;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Il Governo della Repubblica Italiana quale Autorità incaricata dell'Amministrazione del Territorio della Somalia secondo l'Accordo di tutela concluso a Ginevra il 27 gennaio 1950 e reso esecutivo con legge 4 novembre 1951, n. 1301, è rappresentata nel territorio stesso dall'Amministratore, nominato in conformità all'art. 4 della legge predetta.

Art. 2.

Il Governo italiano cura le relazioni internazionali concernenti la Somalia.

Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero provvedono alla protezione dei cittadini del Territorio.

L'exequatur ai consoli stranieri in Somalia è concesso con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 3.

L'Amministratore esercita i poteri previsti dall'Accordo di tutela e dalle leggi che vi danno attuazione.

Egli cura le relazioni con il Consiglio consultivo delle Nazioni Unite per la Somalia.

Art. 4.

Il potere legislativo nel territorio è esercitato dallo Amministratore conformemente agli articoli 4 e 5 della Dichiarazione dei principî costituzionali annessa all'Accordo di tutela.

I provvedimenti legislativi sono deliberati e promulgati dall'Amministratore nella forma di ordinanza.

Nella stessa forma l'Amministratore provvede, ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo di tutela, per l'applicazione di leggi italiane in Somalia.

Salvo il disposto dell'articolo seguente, le ordinanze che possano avere attinenza con obblighi internazionali non sono promulgate se non dopo l'approvazione del Ministero degli affari esteri. Pertanto, le ordinanze, sono comunicate al Ministro per gli affari esteri. Se entro trenta giorni dalla avvenuta comunicazione il Ministro per gli affari esteri non ha fatto conoscere che l'ordinanza è soggetta alla sua approvazione l'Amministratore può promulgarla. Tuttavia le ordinanze dichiarate urgenti dall'Amministratore possono essere promulgate prima della scadenza del termine predetto.

Art. 5.

L'Amministratore, in circostanze eccezionali, può deliberare e promulgare le ordinanze previste dall'art. 5 della Dichiarazione di principî costituzionali annessa all'Accordo di tutela, alle condizioni ivi prescritte, dandone immediatamente comunicazione al Ministro per gli affari esteri.

Art. 6.

L'Amministratore, mediante propri decreti, emana i regolamenti, compresi quelli per l'esecuzione delle leggi italiane da applicarsi in Somalia.

Art. 7.

Le ordinanze e i decreti previsti dagli articoli precedenti entrano in vigore nel 15° giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione italiana della Somalia, salvo che sia altrimenti disposto.

Art. 8.

Le leggi e i regolamenti che fossero emanati in Italia per il Territorio della Somalia o contenenti disposizioni che vi debbano avere vigore sono pubblicati nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione italiana della Somalia. Il termine per la loro entrata in vigore decorre dal giorno della pubblicazione.

Art. 9.

L'Amministratore è il Capo dell'Amministrazione.

Egli è coadiuvato da un Segretario generale nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri.

Il Segretario generale dipende direttamente dall'Amministratore e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.

Art. 10.

L'Amministratore ha il comando delle forze armate del Territorio, alla cui organizzazione provvede con propri decreti previamente approvati dal Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per la Difesa.

Alle sue immediate dipendenze ha un Comandante militare nominato con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per la Difesa.

Art. 11.

L'Amministratore può concedere grazia e commutare le pene.

Art. 12.

L'Amministratore istituirà, con proprio decreto, un Comitato amministrativo da lui presieduto e composto dal Segretario generale e da 6 a 8 membri da lui scelti tra i capi degli Uffici e Servizi centrali dell'Amministrazione della Somalia.

Art. 13.

Il Comitato amministrativo è organo consultivo dell'Amministratore.

Il Comitato dà parere:

— sui piani organici di sviluppo politico, economico e sociale della Somalia;

— sui regolamenti;

— sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;

— su ogni altra materia per la quale il suo parere sia obbligatorio per legge.

In caso di assenza o di impedimento dell'Amministratore e del Segretario generale il Comitato amministrativo provvede all'ordinaria amministrazione e adotta i provvedimenti di urgenza.

Art. 14.

L'Ordinamento giudiziario della Somalia, previsto dall'art. 7 della Dichiarazione annessa all'Accordo di tutela, sarà istituito con ordinanza dell'Amministratore in armonia con i principî stabiliti in detto articolo.

Tale Ordinamento dovrà prevedere:

1) l'istituzione di una Corte di giustizia allo scopo di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni e di regolare i conflitti di competenza e di decidere tutte le questioni di giurisdizione;

2) l'attribuzione alla predetta Corte della cognizione anche dei ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi dell'Amministrazione che abbiano per oggetto interessi legittimi di individui e di enti;

3) l'attribuzione alla Corte stessa, in Sezione speciale, della cognizione dei giudizi di conto, di responsabilità, di pensione e degli altri giudizi in materie analoghe;

4) l'istituzione degli organi necessari per assicurare l'indipendenza dei giudici e per vigilare sul funzionamento della giustizia.

Art. 15.

Il Presidente della Corte di giustizia è nominato fra i magistrati italiani di Corte di cassazione o di Corte di appello con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello di grazia e giustizia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — ZOLI — PACCIARDI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 64, foglio n. 34. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1952, n. 2358.

Ordinamento amministrativo-contabile dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia (A.F.I.S.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 4 novembre 1951, n. 1301;

In virtù della delegazione concessa con l'art. 3 della legge predetta;

Udito il parere della Corte dei conti a Sezioni riunite;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il bilancio ad interim per il tesoro;

Decreta:

CAPO I
Anno finanziario

Art. 1.

L'anno finanziario dell'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.

CAPO II
Bilancio di previsione
Formazione Aggiunte e variazioni

Art. 2.

L'Amministratore entro il 31 maggio di ogni anno prepara il bilancio di previsione, lo sottopone all'esame del Consiglio territoriale, che deve esprimere il proprio parere entro il 1° luglio, e lo approva con ordinanza entro il mese di novembre successivo.

Qualora per pareggiare le spese con le entrate proprie del Territorio occorra un intervento finanziario da parte dello Stato italiano, il progetto di bilancio viene trasmesso entro il 15 luglio al Ministero degli affari esteri; per l'esame e le relative proposte, unitamente ad una dettagliata relazione illustrativa.

La natura, l'ammontare e le modalità degli interventi statali italiani sono stabiliti dalle leggi di assegnazione.

Qualora tali interventi si abbiano in misura inferiore a quella richiesta, l'Amministratore dovrà apportare al progetto di bilancio le variazioni necessarie per assicurarne il pareggio.

Il bilancio di previsione, come pure tutti gli altri documenti ed atti amministrativi comunque pertinenti alla sua gestione, sono compilati nella moneta legale del Territorio.

Art. 3.

Le entrate e le spese del bilancio sono ripartite in titoli secondo che siano ordinarie o straordinarie: in categorie, secondo che siano effettive o riguardino movimento di capitale o rappresentino partite di contabilità speciali, in capitoli.

I capitoli delle spese sono raggruppati in rubriche, secondo la natura dei servizi: ciascuna rubrica comprende anche le spese per il personale addetto ai servizi medesimi.

Art. 4.

Le variazioni di bilancio sono disposte con decreti dell'Amministratore per il trasporto di fondi da capitolo a capitolo nell'ambito del bilancio già approvato ovvero per operazioni relative a partite di contabilità speciale; con ordinanze, per le variazioni in aumento delle entrate e delle spese.

Le variazioni concernenti le entrate possono essere disposte soltanto sulla base delle effettive somme riscosse.

In ogni caso di trasporto di fondi o di variazioni in genere, deve essere sentito, preventivamente, il Comitato amministrativo.

Tuttavia, lo storno di fondi a favore di capitoli concernenti spese di personale, sia per gli assegni fissi sia per le indennità accessorie, non può aver luogo se non siano stati preventivamente modificati, con appositi provvedimenti, gli organici o contingenti del personale stesso, e le disposizioni che regolano la misura del trattamento economico.

Art. 5.

Ogni provvedimento che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

CAPO III
Controlli e vigilanza
Ragioneria e servizi di ispezione

Art. 6.

La verifica della legalità ed il controllo di merito sulla gestione patrimoniale e su quella di bilancio è esercitata da una Ragioneria costituita presso la Amministrazione.

La Ragioneria provvede, in particolare, alla vigilanza ed al riscontro delle entrate, al controllo delle spese, alla verifica delle contabilità e della gestione delle casse e dei magazzini, ed esercita ogni altra funzione ispettiva e di riscontro che possa esserle conferita dall'Amministratore.

Provvede, altresì, alla tenuta delle scritture patrimoniali ed a quelle finanziarie delle entrate e delle spese.

La Ragioneria è retta da un funzionario nominato dall'Amministratore.

Art. 7.

Qualora il capo della Ragioneria non ritenga di apporre il proprio visto ad un atto di impegno di spesa o ad un titolo di pagamento, ne riferisce con relazione motivata all'Amministratore, il quale, se giudica che l'atto debba avere corso, lo conferma con ordine scritto. L'ordine non può essere dato, quando si tratta di spese:

1) che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio;

2) che sia da attribuire ad un capitolo diverso da quello indicato;

3) che sia riferibile alla competenza dell'esercizio, anzichè a quella dei residui o viceversa;

4) che riguardi anticipazioni a favore di funzionari delegati in eccedenza ai limiti regolamentari.

Art. 8.

Il controllo di legittimità preventivo e successivo e quello sugli atti in genere dell'Amministrazione sono esercitati da un magistrato, che assume la qualifica di Magistrato ai conti, e fa parte del Comitato amministrativo previsto dall'art. 13 del decreto Presidenziale 9 dicembre 1952, n. 2357. Oltre le attribuzioni sopradette, il Magistrato ai conti presiede la Sezione speciale della Corte di giustizia della Somalia.

Art. 9.

I Ministeri degli affari esteri e del tesoro, previe opportune intese, hanno facoltà di disporre verifiche ed ispezioni sulla gestione finanziaria o patrimoniale del Territorio.

CAPO IV

Conto consuntivo
Responsabilità dei pubblici funzionari

Art. 10.

Al termine dell'anno finanziario la Ragioneria provvede alla compilazione del conto consuntivo della gestione e lo trasmette, entro il 30 aprile seguente, con i relativi atti, accompagnati da una relazione, all'Amministratore, che lo approva con propria ordinanza, sentito il parere del Comitato amministrativo e della Sezione speciale della Corte di giustizia.

Il consuntivo approvato viene comunicato, per i compiti di alta vigilanza, al Ministero degli affari esteri, che provvede quindi a trasmetterlo al Ministero del tesoro.

Art. 11.

Il conto consuntivo è diviso in due parti, l'una riguardante la gestione del bilancio, col conto dei residui attivi e passivi, che si tramandano all'esercizio successivo; l'altra, la situazione generale del patrimonio per ogni categoria di attività e passività.

Art. 12

Gli eventuali avanzi di gestione risultanti dal consuntivo sono accantonati in un fondo di riserva per essere destinati, con ordinanza dell'Amministratore, attraverso il bilancio, alla copertura dell'eventuale disavanzo di gestione, accertato col consuntivo dell'esercizio successivo, ovvero, ove non occorra a tale scopo, a spese di carattere straordinario di pubblica utilità.

Art. 13.

I funzionari di qualunque ordine e grado debbono rispondere dei danni che derivino all'Amministrazione per loro colpa o negligenza e per l'inosservanza degli obblighi loro demandati nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite.

I provvedimenti, con i quali viene dichiarata la responsabilità di funzionari, sono adottati dall'Amministratore, sentito il parere del Comitato amministrativo. A carico dei responsabili può essere posto tutto o parte del danno accertato e del valore perduto.

Tali provvedimenti sono impugnabili presso la Corte di giustizia.

CAPO V

Contratti e servizi in economia

Art. 14.

I contratti dai quali derivi una entrata od una spesa devono essere preceduti, a prudente scelta dell'Amministrazione, da pubblici incanti o da licitazioni private, tranne che, limitatamente a particolari casi da motivarsi con appositi decreti, l'Amministrazione stessa non ritenga preferibile far ricorso a trattative private.

Art. 15.

Deve essere sentito il parere del Comitato amministrativo, qualora l'importo previsto superi i 200.000 somali, se si tratti di contratti da stipularsi dopo pubblici incanti, e i 100.000 somali, se dopo privata licitazione. Se il contratto viene concluso a trattativa privata e superi i 50.000 somali, sullo schema di contratto deve essere sentito il Comitato amministrativo.

Per i servizi da effettuarsi in economie, da disciplinarsi con speciali regolamenti, deve parimenti essere sentito lo stesso Comitato, ove l'importo superi i 25.000 somali.

Art. 16.

Le spese che l'Amministrazione della Somalia effettua in Italia, per forniture, servizi od altro, a mezzo di organi dello Stato italiano, possono essere autorizzate, sentito il parere del Comitato amministrativo, anche in deroga alle disposizioni che precedono, ma con l'osservanza delle norme vigenti in Italia.

Art. 17.

I contratti devono avere termini e durata certa.

Non si possono stipulare interessi, ad eccezione di quelli di mora previsti da capitolati generali o speciali, nè provvigioni a favore di fornitori, nè prevedere acconti su contratti, se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.

Si può, per altro, prevedere l'anticipazione di parte del prezzo, quando tale modalità rientri nelle condizioni di fornitura da parte di stabilimenti commerciali ed industriali, che, però, devono in tal caso fornire adeguate garanzie.

Art. 18.

Le controversie relative all'applicazione di penalità stabilite nei contratti e le questioni concernenti atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie, sono definite dall'Amministratore. Ove il loro ammontare superi i 3000 somali, deve essere sentito il Comitato amministrativo.

CAPO VI

Entrate e servizi relativi Agenti dell'Amministrazione

Art. 19.

Le entrate dell'Amministrazione della Somalia sono costituite da tutti i redditi e crediti di qualsiasi natura, che l'Amministrazione ha il diritto di riscuotere in virtù di ordinanze, decreti, regolamenti o altro titolo.

Tutte le entrate dell'Amministrazione debbono essere inscritte nel bilancio di previsione. Per quelle, tuttavia, che non sono in esso previste, rimane impregiudicato il diritto dell'Amministrazione a riscuotere e fermo il dovere, da parte dei competenti uffici e dei funzionari ed agenti incaricati, di curarne l'accertamento, la riscossione ed il versamento.

Art. 20.

Gli organi incaricati del servizio di tesoreria debbono trasmettere mensilmente all'Amministrazione il conto dei versamenti effettuati nelle loro casse, e gli agenti della riscossione, nei periodi stabiliti dai regolamenti, devono comunicare ai servizi da cui dipendono i conti debitamente giustificati degli accertamenti, delle riscossioni e dei versamenti eseguiti.

Art. 21.

Le entrate non riscosse, costituenti crediti riconosciuti assolutamente inesigibili, sono annullate con

provvedimenti dell'Amministratore, e, per quelle il cui importo superi i 3000 somali, previo parere del Comitato amministrativo.

Art. 22.

Gli agenti dell'Amministrazione incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, o che hanno comunque maneggio di pubblico denaro ovvero debito di materia, rispondono personalmente delle gestioni ad essi affidate, sono soggetti alla vigilanza dei capi servizio competenti ed hanno obbligo, ad ogni effetto, della resa dei conti.

CAPO VII

Spese Modalità di gestione
Pagamenti fuori del Territorio

Art. 23.

La gestione delle spese inscritte in bilancio è affidata all'Amministratore, che la svolge entro i limiti degli stanziamenti previsti per ogni esercizio secondo le norme di cui al presente ordinamento.

Art. 24.

Non possono essere assunti impegni che determinino oneri ed obblighi per lo Stato italiano in eccedenza agli interventi finanziari accordati, ovvero autorizzare spese, ripartibili in più esercizi finanziari, che prevedano obblighi da soddisfare oltre il termine di scadenza dell'Amministrazione italiana della Somalia.

Art. 25.

Tutti gli atti con i quali si approvano contratti e si autorizzano spese, ed in genere tutti quelli dai quali derivi l'obbligo di pagare somme a carico del bilancio dell'Amministrazione della Somalia, devono essere comunicati, debitamente documentati, alla Ragioneria ed al Magistrato ai conti per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Art. 26.

L'Amministratore può delegare le facoltà di assumere impegni a funzionari dipendenti nei limiti e con le modalità che saranno stabilite con regolamento.

Art. 27.

Alla chiusura dell'esercizio sono determinate con decreto, che viene trasmesso al Magistrato ai conti per la registrazione, le somme da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto ed a quelli precedenti.

Art. 28.

La liquidazione delle spese è fatta dagli uffici amministrativi competenti, in base a titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dei creditori dell'Amministrazione, compilati nelle forme stabilite dagli ordinamenti generali e dalle disposizioni speciali per i vari servizi. Nei casi di provvista di materiale mobile, dovrà essere assicurata la assunzione in carico.

Art. 29.

I titoli di pagamento delle spese debitamente liquidate sono emessi dalla Ragioneria, firmati dall'Amministratore o da funzionari da lui delegati, riscontrati dal capo della Ragioneria o da chi ne fa le veci e vistati dal Magistrato ai conti. La firma per quietanza, o altre forme di dichiarazione di ricevuta disciplinate da disposizioni speciali, estinguono il debito dell'Amministrazione.

Art. 30.

Si possono emettere mandati di anticipazione:

a) per spese da farsi in economia;

b) per spese aventi carattere di motivata urgenza;

c) per spese da eseguirsi fuori del capoluogo del Territorio alle quali non sia possibile provvedere con mandati diretti;

d) per competenze dovute al personale militare od assimilato; per le paghe agli operai o per competenze speciali a nativi del Territorio;

e) per spese regolate da speciali ordinamenti.

Le anticipazioni non possono superare la somma di 60.000 somali, fatta eccezione per quelle previste alle lettere *d*) ed *e*), che possono essere d'importo superiore.

L'erogazione delle somme anticipate, la compilazione, presentazione e riscontro dei rendiconti, nonchè il versamento o passaggio delle rimanenze, sono disciplinati da norme regolamentari.

Art. 31.

Il pagamento delle spese di importo e scadenze determinati, può essere effettuato con ruoli di spese fisse.

Questi vengono compilati dalla Ragioneria sulla base di provvedimenti e comunicazioni degli uffici amministrativi riconosciuti regolari, e contengono le condizioni a cui va subordinato il pagamento.

Art. 32.

Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia e modificazioni di vincoli, relativi a somme dovute dalla Amministrazione debbono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio, e debbono essere notificati nelle forme legali all'Amministratore.

I pignoramenti, i sequestri, le opposizioni ed ogni altro atto in genere avente efficacia impeditiva debbono essere notificati nei modi e nei casi espressamente stabiliti dalla legge.

Gli atti considerati nei comma precedenti debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito che si intende colpire, cedere o delegare.

Nessun impedimento può essere costituito mediante semplici inibitorie o diffide.

Art. 33.

Qualora gli atti di sequestro, pignoramento o cessione riguardino somme dovute per somministrazioni, forniture e lavori affidati ad imprese, l'Amministrazione è in facoltà di rifiutarne in tutto od in parte l'esecuzione sui pagamenti da farsi durante il compimento della prestazione.

Art. 34.

I pagamenti fuori del territorio possono eseguirsi:

a) di regola, mediante trasferimento di valuta, da effettuarsi sulle disponibilità proprie dell'Amministrazione della Somalia secondo le disposizioni in materia;

b) per quelle da effettuarsi in Italia, mediante prelevamenti su depositi in lire, da costituire presso un istituto di credito.

CAPO VIII
Servizio di cassa - Contabilità speciali - Depositi

Art. 35.

Al servizio di cassa dell'Amministrazione della Somalia si provvede per mezzo dell'istituto di credito all'uopo incaricato in base ad apposita convenzione da stipularsi tra le parti, su conforme parere espresso di concerto dai Ministeri degli affari esteri e del tesoro.

La durata della convenzione non può oltrepassare il termine di scadenza del mandato fiduciario dell'Italia sul Territorio della Somalia.

Nell'interesse del servizio e nei casi previsti dal regolamento, può essere autorizzato presso lo stesso istituto e con l'osservanza delle norme contenute nella convenzione, l'istituzione di apposite contabilità speciali.

Art. 36.

Il servizio di cassa di cui all'art. 35 comprende anche le operazioni relative alla gestione dei depositi costituiti a richiesta dell'Amministrazione o di enti sottoposti alla sua vigilanza ovvero da essa finanziati.

Art. 37.

Può essere autorizzata la costituzione di un fondo scorta presso reparti e servizi militari, per provvedere sia alle momentanee deficienze del servizio di cassa, sia a speciali esigenze previste da apposita ordinanza.

La misura del fondo scorta è stabilita annualmente in sede di bilancio. La sua gestione deve essere chiusa ad ogni esercizio finanziario.

CAPO IX
Operazioni di tesoreria

Art. 38.

Le operazioni di tesoreria rese necessarie da bisogni temporanei della cassa sono autorizzate con provvedimento dell'Amministratore, sentito il Comitato amministrativo, ove non siano già previste da disposizioni e regolamenti speciali ovvero da convenzioni stipulate con istituti o con enti pubblici o privati.

CAPO X
Resa dei conti giudiziali

Art. 39.

Gli agenti, che hanno gestione di denaro e di materia, rendono per ciascun anno i propri conti giudiziali nei quali riassumono anche quelli degli agenti secondari, ove siano previsti dai relativi ordinamenti.

Sono esclusi dalla resa del conto giudiziale i funzionari civili e militari per le spese erogate sui fondi ricevuti in anticipazione e coloro che hanno in consegna materiale mobile, comprese le raccolte scientifiche ed artistiche, per solo debito di uso o di vigilanza.

Art. 40.

L'Amministratore provvede d'ufficio alla compilazione del conto, quando questo non sia stato presentato entro il termine di tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferisce.

Si avrà come riconosciuto il conto, se l'agente o i suoi aventi causa non abbiano risposto, nel termine prefisso, all'invito di sottoscriverlo.

Art. 41.

I conti giudiziali riveduti dalla Ragioneria e muniti del visto di regolarità, vengono trasmessi al Magistrato ai conti di cui all'art. 8 per il discarico, o, in mancanza, per il giudizio davanti alla Sezione speciale della Corte di giustizia.

Con la stessa procedura si provvede per i conti di cui all'art. 22.

Art. 42.

L'obbligo della resa del conto giudiziale spetta anche all'istituto di credito incaricato del servizio di cassa.

CAPO XI
Beni patrimoniali

Art. 43.

L'Amministratore dispone la formazione e l'aggiornamento degli inventari dei beni tanto pubblici che patrimoniali di pertinenza della Somalia, e provvede alla loro amministrazione. L'alienazione dei beni patrimoniali, quando non sia regolata da ordinamenti speciali, deve essere autorizzata, caso per caso, con decreto dell'Amministratore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 64, foglio n. 35. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1952, n. 2359.

Ordinamento del personale dello Stato italiano in servizio presso l'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia (A.F.I.S.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli art. 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 4 novembre 1951, n. 1301;

In virtù della delegazione concessa con l'art. 3 della legge predetta;

Udito il parere della Corte dei conti a Sezioni riunite;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per la difesa e per il bilancio ad interim per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il personale dello Stato può essere impiegato, a richiesta del Ministero degli affari esteri, per i servizi dell'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia.

Il Ministero degli affari esteri provvede direttamente alla destinazione in Somalia del personale dei propri ruoli.

Tutto l'altro personale dello Stato è collocato nella posizione di comando a disposizione del Ministero degli affari esteri con provvedimento dell'Amministrazione da cui il personale stesso dipende, di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con quello per il tesoro.

Il Magistrato ai conti è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per gli affari esteri su designazione del Presidente della Corte dei conti.

Il capo della Ragioneria è scelto fra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 2.

Gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al personale civile di cui al precedente articolo restano a carico dell'Amministrazione di appartenenza. Per il personale militare sarà provveduto, d'intesa fra i Ministeri degli esteri, difesa e tesoro, con decreto interministeriale.

L'indennità di carovita è stabilita nell'aliquota del 100% e l'assegno di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, è corrisposto nella misura prevista per la sede di Roma.

Le altre competenze eventualmente spettanti in base alle norme vigenti in Italia sono corrisposte a carico del bilancio dell'Amministrazione della Somalia nella stessa misura e con l'osservanza delle stesse norme di applicazione.

Art. 3.

Nei confronti del personale civile e militare in servizio in Somalia l'Amministratore esercita i poteri disciplinari spettanti rispettivamente ai direttori generali ed ai comandanti territoriali di Corpo d'armata, o cariche equiparate.

Art. 4.

Al personale spetta un congedo ordinario triennale di 180 giorni oltre 20 giorni di viaggio.

Il periodo trascorso in congedo ordinario si calcola come servizio.

Il congedo ordinario può essere dilazionato temporaneamente per esigenze di servizio, come può essere disposto d'ufficio, trascorso il triennio.

Art. 5.

L'Amministratore può concedere, per comprovati gravi motivi privati o di salute, congedi ordinari anticipati frazionati e, in aggiunta al congedo ordinario, congedi straordinari che non possono eccedere la durata di quindici giorni per ogni anno di servizio.

Art. 6.

Ai graduati e militari di truppa la licenza triennale è concessa in misura di giorni 120.

Art. 7.

I congedi all'Amministratore sono accordati dal Ministro per gli affari esteri ed hanno la durata di due mesi per anno oltre i giorni di viaggio.

Art. 8.

L'indennità per il servizio in Somalia e le altre indennità speciali del Territorio, fanno carico al bilancio dell'Amministrazione della Somalia. Esse sono stabilite con decreti dell'Amministratore, preventivamente approvati dai Ministeri degli affari esteri e del tesoro.

Art. 9.

Il trattamento economico dell'Amministratore e del Segretario generale è stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, secondo i criteri indicati nella legge 4 gennaio 1951, n. 13, adeguandolo rispettivamente a quello degli Ambasciatori e dei Ministri plenipotenziari.

L'Amministratore e il Segretario generale conservano tale trattamento anche durante il periodo di licenza o di assenza dalla Somalia per ragioni di servizio.

Art. 10.

L'indennità per il servizio in Somalia di cui al precedente articolo 8 spetta dal giorno dello sbarco in Somalia e cessa dal giorno dello sbarco in Italia per rimpatrio o dal giorno di scadenza del periodo di congedo.

Art. 11.

Il personale destinato in Somalia o che ne rimpatria, ha diritto, a carico del bilancio dell'Amministrazione della Somalia, per sè e per le persone di famiglia:

a) al rimborso delle spese di viaggio: in ferrovia, in autocorriera, per mare o per via aerea, compreso il vitto in questi ultimi casi;

b) al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto con i mezzi usuali e più economici del bagaglio personale e delle masserizie per un quantitativo massimo di tre quintali a persona e comunque non eccedente nel complesso i 20 quintali;

c) al trattamento di missione per sè e ai compensi per le persone di famiglia per il solo periodo di tempo per il viaggio via terra, in territorio nazionale.

Per quanto si riferisce alle classi nelle quali il personale ha diritto di viaggiare, via terra, si applicano le norme vigenti in Italia. Per i viaggi in piroscafo, il personale di qualsiasi grado dei gruppi *A* e *B* ed il personale di grado non inferiore al 10° del gruppo *C* hanno diritto alla 1ª classe. Il rimanente personale di gruppo *C* o equiparato e i sottufficiali hanno diritto alla seconda classe o a quella turistica. Il personale di categoria inferiore ha diritto alla terza classe speciale.

Per i viaggi via aerea, il rimborso delle spese sarà effettuato fino a concorrenza di quelle spettanti per i viaggi in piroscafo.

Per il rimborso delle spese e la corresponsione delle indennità di cui ai precedenti commi valgono le modalità e le condizioni previste dalle norme vigenti in Italia.

Per le famiglie del personale della Marina militare imbarcato su navi dislocate in Somalia, che si trasferiscano a una residenza precaria in Italia, si applicano le disposizioni del regio decreto 3 giugno 1938, n. 850, e succesive modificazioni, senza la limitazione prevista al terzo comma dell'art. 1 del citato regio decreto.

Art. 12.

Il personale che si reca in congedo ordinario ha diritto per sè e per le persone di famiglia, al rimborso delle spese di viaggio dalla residenza in Somalia al posto di sbarco in Italia e viceversa, con l'osservanza di quanto disposto dal 2°, 3° e 4° comma del precedente articolo.

Qualora venga consentito il frazionamento del periodo di congedo a norma dell'art. 5, le spese di viaggio saranno rimborsate una sola volta per ciascuno dei periodi di tempo fissati per i congedi ordinari; del pari in tali casi saranno calcolati una sola volta i giorni di viaggio nella determinazione del periodo complessivo di congedo.

Durante il congedo ordinario il personale fruisce del trattamento economico fondamentale e dell'indennità per il servizio in Somalia, di cui all'art. 8, e conserva tali indennità ancorchè prima che abbia ultimato il congedo riassuma servizio in Italia o cessi dal servizio.

Nei casi in cui, per esigenze di servizio riconosciute dall'Amministratore, l'impiegato non possa fruire in tutto o in parte del congedo ordinario relativo ad un triennio è ammesso il cumulo di tale congedo con quello maturato nel triennio successivo. Tale cumulo deve essere limitato a non oltre due trienni consecutivi.

Art. 13.

Durante il congedo straordinario di cui all'art. 5, se concesso per motivi di salute, il personale conserva anche l'indennità per il servizio in Somalia come durante il congedo ordinario.

Art. 14.

Nei casi di aspettativa per malattia dipendente da causa di servizio prestato in Somalia, oltre al trattamento fissato dalle norme in Italia, il personale ha diritto anche all'indennità per il servizio in Somalia di cui all'art. 8, ridotta nella stessa misura prevista per lo stipendio.

Art. 15.

Sono a carico dell'Amministrazione della Somalia le spese di mantenimento e di cura del personale durante il ricovero in stabilimenti sanitari, per ferite, lesioni, traumi o malattie determinate o aggravate da cause di servizio, da intenso lavoro o dal clima.

Sono considerate dipendenti da cause di servizio le malattie tipicamente tropicali.

Art. 16.

Il personale inviato in Italia per prosecuzione di cura di cui al precedente articolo, durante il ricovero sarà considerato in congedo straordinario nella misura massima di giorni 90.

Art. 17.

Il personale incaricato di speciali missioni in Somalia ha diritto al rimborso delle spese e delle indennità di viaggio a termine dei precedenti articoli ed al trattamento di missione in misura doppia rispetto a quella stabilita per i pari grado in Italia. Tale trattamento è ridotto ai tre quarti dopo 90 giorni e alla metà dopo 180 giorni di missione.

Per le missioni dalla Somalia in Italia, che devono essere autorizzate dal Ministero degli affari esteri, il trattamento previsto per le missioni in Italia può essere corrisposto per un periodo non superiore ai quindici giorni.

Art. 18.

Gli assegni, corrisposti a carico del bilancio della Amministrazione della Somalia a tutto il personale, sono sottoposti alle ritenute che a qualunque titolo sono effettuate in Italia.

I proventi relativi, esclusi quelli per ritenute a favore del Tesoro o altri Enti per pensioni o altro titolo espressamente contemplato, vanno devoluti a beneficio del bilancio della Somalia.

Sugli assegni corrisposti a carico del bilancio della Amministrazione della Somalia non possono essere applicate ritenute in misura superiore a quelle stabilite in Italia.

Art. 19.

Il servizio prestato in Somalia comporta i benefici previsti dalle norme di cui all'art. 68 testo unico della legge sulle pensioni, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, dell'art. 5 del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, e degli artt. 5, 6 e 8 del regio decreto legge 18 dicembre 1922, n. 1637, e successive modificazioni.

Art. 20.

I Magistrati italiani destinati a prestare servizio in Somalia con funzioni proprie dell'Ordine giudicante od inquirente non potranno, senza il loro consenso, essere rimpatriati prima che sia trascorso un periodo di almeno tre anni.

Art. 21.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto sarà fatto fronte, salvo per quanto riguarda gli assegni di cui al 1° comma dell'art. 2, con i fondi stanziati in bilancio per le spese dell'Amministrazione della Somalia.

Art. 22.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1953.

Il disposto di cui all'art. 19 ha effetto dal 1° aprile 1950.

Il trattamento economico spettante al personale statale per il servizio prestato in Somalia fino al 31 dicembre 1952 sarà stabilito in misura non eccedente quella prevista dal presente decreto dall'Amministratore con suo decreto preventivamente autorizzato dai Ministeri degli affari esteri e del tesoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Zoli — Pacciardi — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 64, foglio n. 36. — Palla

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del consorzio di miglioramento fondiario « Consorzio irriguo Bealera San Bernardo », con sede nel comune di Bagnolo Piemonte (Cuneo).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 50365 in data 16 dicembre 1952, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del consorzio di miglioramento fondiario « Consorzio irriguo Bealera San Bernardo », con sede nel comune di Bagnolo Piemonte (Cuneo), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nell'adunanza dell'8 dicembre 1949.

(6223)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1952, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dall'Ente comunale di assistenza di Venezia, dall'Amministrazione unica delle istituzioni decentrate di Venezia, dall'Ospedale civile di Treviso, dal sig. Mulacchiè dott. Carlo da Venezia avverso la decisione 13 novembre 1950 della Commissione tecnica straordinaria per l'equo canone di affitto dei fondi rustici per la provincia di Venezia, riguardante gli anni agrari 1947-48 e 1948-1949.

(6161)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di zootecnica generale presso la Facoltà di agraria della Università di Catania

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di agraria della Università di Catania è vacante la cattedra di zootecnica generale cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6233)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione di Genzano (Roma)

Con decreto Ministeriale del 16 dicembre 1952, n. 4268, è stato approvato, previa decisione sulle opposizioni presentate e con gli stralci, le modifiche e le prescrizioni di cui alle premesse del decreto medesimo, il piano di ricostruzione di Genzano, vistato in due planimetrie in scala 1:1000, e sono state rese esecutorie le annesse norme edilizie.

Per l'esecuzione di detto piano è assegnato il termine di cinque anni a decorrere dalla data del decreto medesimo.

(6225)

Approvazione del piano di ricostruzione del comune di Itri (Latina)

Con decreto Ministeriale 12 dicembre 1952, n. 4246, è stato approvato, salvo gli stralci di due zone con limitazioni, il piano di ricostruzione del comune di Itri, vistato in due planimetrie in scala 1:1000 ed una planimetria in scala 1:2000, assegnandosi per l'attuazione il termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

(6197)

Costituzione presso l'Istituto autonomo per le case popolari di Vercelli di una Sezione autonoma per le case popolari nei Comuni della zona del Biellese, con esclusione del territorio comunale di Biella.

Con decreto del Ministero per i lavori pubblici n. 6352 del 16 dicembre 1952, è stata costituita, presso l'Istituto autonomo per le case popolari di Vercelli, una sezione autonoma per le case popolari nella zona del Biellese, con esclusione del territorio comunale di Biella.

(6224)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 273

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 20 dicembre 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	—	—
» Firenze	624,90	641 —
» Genova	624,92	644 —
» Milano	624,92	645 —
» Napoli	624,90	643,30
» Palermo	—	—
» Roma	624,90	644,375
» Torino	624,94	639 —
» Trieste	624,94	—
» Venezia	624,90	642,50

Media dei titoli del 20 dicembre 1952

Rendita 3,50 % 1906	68,25
Id. 3,50 % 1902	66,80
Id. 3 % lordo	86 —
Id. 5 % 1935	98,60
Redimibile 3,50 % 1934	79,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	72,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,05
Id. 5 % 1936	93,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,55

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 20 dicembre 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,91
1 dollaro canadese	» 644,69

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit. 1.749,75

Cambi di compensazione
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1791,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA

Concorso per esami a trenta posti di vice segretario in prova nel ruolo organico del personale delle rappresentanze provinciali di gruppo A (grado 8° dell'organico dell'Ente).

Il presidente dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, con deliberazione 24 novembre 1952, n. 3710, ha indetto un concorso pubblico per esami a trenta posti di vice segretario in prova nel ruolo organico di gruppo *A* del personale amministrativo delle rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, cui possono partecipare coloro che rivestano la qualifica di invalido di guerra o ex combattente decorato al valor militare, e siano in possesso, con esclusione di altri titoli di studio, della laurea in giurisprudenza ovvero in scienze politiche e sociali o in economia e commercio, conseguita presso una delle Università della Repubblica.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, corredate dai prescritti documenti e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire alla sede centrale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, Servizio affari generali e personale, piazza Adriana n. 2, Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalle domande dovrà risultare:

a) nome, cognome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) amministrazione dalla quale il candidato eventualmente dipende;

f) l'indicazione di tre capoluoghi di Provincia che si desidererebbero quale eventuale sede di servizio.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. - Estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere, se da lui delegato o dal pretore competente per territorio, comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non superato i 35 alla data del presente bando.

Tale limite è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti, posteriormente all'8 settembre 1943 e per i cittadini deportati dal nemico.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

I suddetti limiti sono inoltre aumentati:

c) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

d) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

La elevazione di cui alla lettera *c*) si cumula con quella di cui alla lettera *d*) ed entrambe con quelle previste dalle altre disposizioni di cui sopra purchè, complessivamente, non si superino i 45 anni di età.

Il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato o invalido di guerra, o di mutilato e invalido per la lotta di liberazione mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni.

Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, il limite massimo di età è elevato a 45 anni anche nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Il beneficio predetto assorbe ogni altra elevazione del limite di età eventualmente spettante e coloro che intendono beneficiare della succitata disposizione dovranno produrre idoneo documento rilasciato dalle competenti autorità.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato di ruolo dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

2. - Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto e, nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

3. - Diploma originale o copia autentica notarile, legalizzata dalla autorità giudiziaria della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche e sociali o in economia e commercio.

4. - Certificato di buona condotta su carta da bollo da L. 24 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze, con la prescritta legalizzazione.

5. - Certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Per i minori degli anni 21, il certificato la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

6. - Certificato generale del casellario giudiziario su carta bollata da L. 65 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. - Certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica da parte di un sanitario di fiducia, i candidati.

8. - Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 24 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

9. - Fotografia recente del candidato applicata su carta da bollo da L. 32 con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto fer-

roviario di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi nella domanda di ammissione al concorso.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra possono limitarsi a produrre soltanto i documenti di cui ai numeri 3, 4 e 8.

I concorrenti che si trovino alle armi e quelli dipendenti dalle Forze di polizia possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 6 ed eventualmente 9, purchè presentino un certificato in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal Comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la buona condotta e la idoneità fisica necessaria a ricoprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solo quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre, in carta libera, l'estratto di atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziaro, di buona condotta e medico, purchè alleghino anche la dichiarazione di indigenza, ovvero gli estremi di tale dichiarazione siano riportati su ciascuno di detti documenti che, comunque, debbono essere legalizzati come quelli in carta da bollo.

Ai fini della partecipazione al concorso di che trattasi e dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale ufficiale militare 1922, in carta bollata da L. 24. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume o la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, a' sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 242 e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 27200/Od. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati ed invalidi per i fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato della concessione medesima (modello 69) rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra. In mancanza di uno dei suddetti documenti è ammessa la presentazione della dichiarazione di invalidità rilasciata in carta da bollo da L. 24 dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa;

g) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra dovranno attestare la predetta qualità del genitore con uno dei documenti di cui alla lettera *f*);

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 6 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta da bollo da L. 24;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o documento di concessione;

n) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia, nella quale risiedono, in bollo da L. 24;

o) i coniugati ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

I documenti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 e 7 nonchè lo stato di famiglia devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

La legalizzazione delle firme sui documenti da allegare alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine precedentemente stabilito o di quelle non corredate da tutti i prescritti documenti.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni pubbliche.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga, di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza dei territori di confine e di non avervi potuto fare ritorno.

E' data facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima dell'inizio di detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina cui aspirano.

L'ammissione al concorso di che trattasi potrà essere negata con delibera non motivata del presidente dell'Opera.

Le prove di esame saranno scritte ed orali secondo il seguente programma:

a) diritto civile e commerciale;

b) diritto amministrativo e costituzionale;

c) economia politica e scienza delle finanze;

d) nozioni di statistica;

e) legislazione speciale sull'assistenza agli invalidi di guerra e sulle pensioni di guerra con particolare riguardo al collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra.

Le prove scritte, che verteranno soltanto sulle materie di cui alle lettere *a*), *b*) ed *e*), si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con apposito provvedimento ed i candidati avranno comunicazione, in tempo utile, del giorno, dell'ora e del luogo in cui le prove stesse saranno tenute.

Alle prove orali saranno ammessi i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi alle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I concorrenti che abbiano superato gli esami e che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha, però, facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima, nel limite massimo dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per un periodo di sei mesi trascorso il quale, se a giudizio della competente Commissione del personale, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio inziale e con gli altri assegni stabiliti per il grado 11° di gruppo *A* dello Stato.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova non fossero ritenuti meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà della Commissione del personale di prorogare la prova di altri sei mesi.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, compatibilmente con le esigenze del servizio e la disponibilità delle sedi, di destinare i vincitori ad uno dei capoluoghi di Provincia fra quelli indicati nella domanda.

Peraltro coloro che non raggiungessero la sede loro assegnata verranno dichiarati dimissionari di ufficio, a' sensi dell'art. 61 del regolamento organico dell'Ente.

Durante il periodo di prova ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile in base alle vigenti disposizioni.

Con apposita deliberazione verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Roma, addì 28 novembre 1952

Il presidente: CANTALUPPI

(6168)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Livorno

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 5 maggio 1952 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Livorno;

Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1952, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe, vacante nel comune di Livorno, nell'ordine appresso indicato:

1. Broccoli dott. Geremia Ludovico	punti	102,86	su 132
2. Tumminello dott. Achille	»	84,89	»
3. Napoli dott. Renato	»	83,56	»
4. Capriotti Giuseppe	»	83,53	»
5. Lombardi dott. Edoardo	»	82,91	»
6. Bisconti Vincenzo	»	82,83	»
7. Checchi dott. Ottorino	»	82,70	»
8. Carminelli dott. Etrusco	»	82,01	»
9. Marchegiano dott. Silvio	»	81,54	»
10. Trapuzzano dott. Giacomo	»	81,47	»
11. Marchica dott. Gaetano	»	81,36	»
12. Corrà dott. Gerolamo	»	80,93	»
13. Raso dott. Nicolino	»	79,06	»
14. Michelon dott. Giovanni	»	76,78	»
15. Livi dott. Filiberto	»	63,59	»
16. Roccella dott. Davide	»	62,12	»
17. Butrico dott. Nicola	»	51,50	»
18. Longo dott. Giov. Battista	»	49,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1952

Il Ministro: SCELBA

(6143)

PREFETTURA DI LA SPEZIA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di La Spezia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto n. 9539/3ª San. in data 30 maggio 1952, col quale veniva approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso per posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di La Spezia al 30 novembre 1950, indetto con decreto prefettizio n. 17835/3ª San. del 6 marzo 1951;

Visto il successivo proprio decreto n. 9540 del 30 maggio 1952, col quale venivano dichiarate le vincitrici delle condotte messe a concorso;

Considerato che l'ostetrica Addei Ermelinda, dichiarata vincitrice della condotta del comune di Vezzano Ligure, non ha preso servizio entro il termine prefissole e che quindi deve ritenersi rinunciataria a tutti gli effetti di legge;

Considerato altresì che l'ostetrica Viani Teresa dichiarata vincitrice della condotta di Vezzano Ligure al posto della predetta ostetrica Addei ha espressamente rinunciato con lettera in data 30 ottobre 1952, pervenuta a questa Prefettura il 14 novembre u. s.;

Vista la graduatoria del concorso dalla quale risulta che la ostetrica Maggiolo Bianca segue immediatamente l'ostetrica Viani Teresa;

Viste le sedi elencate in ordine preferenziale per le quali la predetta candidata ha inteso concorrere;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Maggiolo Bianca è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Vezzano Ligure in sostituzione dell'ostetrica Viani Teresa, rinunciataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e. per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del Comune interessato.

La Spezia, addì 1° dicembre 1952

Il prefetto: FORNI

(6037)

PREFETTURA DI PESARO E URBINO

Graduatoria di merito del concorso ad un posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pesaro.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Visti i verbali numeri 1, 2, 3, 4 e 5, rispettivamente in data 23, 24, 25, 26 e 27 novembre 1952, con i quali la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente al reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pesaro, bandito con decreto prefettizio n. 12948 del 19 aprile 1951, ha riferito sulle operazioni e sui risultati delle prove d'esame;

Visto l'art. 85 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 75 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice dei candidati risultati idonei nel concorso specificato in premessa:

dottoressa Cioppi Cecchini Emma di Virgilio, punti 79,95 su 150.

Il signor presidente della Giunta provinciale di Pesaro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e della Amministrazione provinciale.

Pesaro, addì 1° dicembre 1952

Il prefetto: LORENZI

(6193)

PREFETTURA DI VERONA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Verona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Visto il precedente decreto n. 29062 del 24 agosto 1949, con il quale è stato bandito il concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Verona alla data del 30 novembre 1948;

Visto il verbale in data 11 novembre 1952, con il quale la Commissione giudicatrice del concorso predetto ha stabilito la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei;

Accertato la regolarità del procedimento adottato dalla Commissione e degli atti attestanti l'espletamento del concorso medesimo;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Vigliani Flaminio	punti	122,93	su 150
2. Ferrari Sante	»	121,10	»
3. Trentini Luigi	»	120,38	»
4. Conte Domenico	»	117,78	»
5. Quattrocchi Salvo F.	»	115,65	»
6. Grigoletti Mario	»	112,48	»
7. Visco Luigi	»	110,04	»
8. Dall'Oca Egidio	»	100,47	»
9. La Martina Salvatore	»	100,13	»
10. Vaona Bartolomeo	»	98,66	»
11. Sauro Giuliano	»	97,49	»
12. Marani Vittorio	»	94,52	»
13. Zambelli Giuseppe	»	92,03	»
14. Pamato Mario	»	91,62	»
15. Vassanelli Giovanni	»	91,50	»
16. Cattaruzzi Mario	»	90,57	»
17. Giusti Renato	»	90,15	»
18. Zimolo Armando	»	90,13	»
19. Pacchin Carlo	»	89,61	»
20. Marani Albano	»	89,46	»
21. Pincini Gino.	»	89,05	»
22. Marchiori Giovanni	»	88,80	»
23. De Gani Igino	»	88,71	»
24. Chiaramonte Bruno	»	88,47	»
25. Gasperini Gianfranco	»	87,00	»
26. Fiocco Giovanni	»	86,40	»
27. Tomei Pietro	»	84,28	»
28. Annibali Lodovico	»	83,86	»
29. Olivati Mario	»	82,76	»
30. Cavaggioni Aldo	»	81,90	»
31. Mussato Enrico	»	81,00	»
32. Bertelè Antonio	»	80,98	»
33. Cescutti Giovanni	»	78,70	»
34. Ragaiolo Gaetano	»	78,55	»
35. Mastroeni Giovanni	»	78,00	»
36. Tessari Dino	»	77,30	»
37. Zerman Domenico	»	76,42	»
38. Guglielmini Ezio	»	76,37	»
39. Simeoni Amelio	»	75,90	»
40. Magagnotto Venceslao	»	75,03	»
41. Piccone Pietro	»	75,00	»
42. Bovolin Amos	»	72,78	»
43 Burti Angelo.	»	72,59	»
44. Mostacci Leone	»	72,37	»
45. Zangrando Luigi	»	72,11	»
46. De Poli Bruno	»	68,51	»
47. Bindi Ugo	»	68,22	»
48. Fraccaro Antonio.	»	68,10	»
49. De Poli Mario	»	68,00	»
50. Montanari Antonio	»	66,10	»
51. Bertorello Giovanni	»	64,42	»
52. Germinario Mario	»	54,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Verona, addì 15 novembre 1952.

Il prefetto: BRUNO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Visto il precedente decreto n. 29062 del 24 agosto 1949, con il quale è stato bandito il concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Verona alla data del 30 novembre 1948;

Visto il proprio decreto pari numero in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso medesimo;

Ritenuto necessario provvedere, ai sensi di legge, alle assegnazioni delle condotte messe a concorso;

Ritenuto, altresì, che devesi dare esecuzione, in sede di assegnazione dei posti, alle norme che disciplinano l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra presso le pubbliche Amministrazioni, contenute nella legge 3 giugno 1950, n. 375, e nel regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1176 del 18 giugno 1952;

Presa visione delle disposizioni impartite dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, in ordine alla applicazione delle norme predette, con circolare n. 18 del 28 febbraio 1951;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori del concorso medesimo per il posto a fianco di ciascuno indicato:

Vigliani Flaminio: Verona (18° reparto);
Ferrari Sante: Cerea (1° reparto);
Trentini Luigi: Arcole;
Giusti Renato: Cerea (3° reparto);
Pincini Gino: San Giovanni Lupatoto (1° reparto);
Gasperini Gianfranco: Sorgà (2° reparto).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Verona, addì 15 novembre 1952.

Il prefetto: BRUNO

(5954)

PREFETTURA DI ROVIGO

Graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Rovigo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Visto il proprio decreto in data 26 maggio 1951, n. 12171/3 San. con il quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Rovigo al 30 novembre 1950;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Rovigo al 30 novembre 1950:

1. Scappini Manlio	punti	53,570	su 100
2 Sfriso Adolfo	»	49,921	»
3. Tria Giuseppe	»	49,495	»
4. Fante Giandomenico	»	46,812	»
5. Berretta Felice	»	45,557	»
6. Biondani Gabriele	»	44,425	»
7 Rossi Umberto	»	39,570	»
8. Ceriani Alfonso	»	37,081	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Rovigo e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Rovigo, addì 27 novembre 1952

Il prefetto: MONDIO

(6104)

PREFETTURA DI FIRENZE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 51173 del 10 settembre 1952, con il quale il dott. Licci Alberto fu Agostino veniva nominato titolare della condotta medica di Barberino di Mugello-Galliano;

Considerato che il precitato dott. Licci Alberto come da nota n. 8618 del 25 ottobre 1952 che trovasi allegata agli atti di ufficio ha rinunciato alla condotta in parola;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;

Atteso che il dott. Bocci Zeno di Giulio, 20° classificato, ha chiesto la condotta di Barberino di Mugello-Galliano;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 51173 del 10 settembre 1952 il dott. Bocci Zeno di Giulio, domiciliato a Figline Valdarno, via San Domenico n. 24, è dichiarato vincitore della condotta medica di Barberino di Mugello-Galliano.

Il sindaco del comune di Barberino di Mugello è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firenze, addì 3 dicembre 1952

Il prefetto: GARGIULO

(6171)

PREFETTURA DI TRIESTE

Graduatoria di merito del concorso ad un posto di direttore della sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Trieste.

IL PRESIDENTE DI ZONA

Visto il proprio decreto n. 3212/70 del 3 gennaio 1952, con il quale veniva bandito il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di direttore della sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Trieste;

Visto il decreto n. 60595/20400.12.84 del 10 luglio 1952, con il quale l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica nominava la Commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23, 75, 78 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice in seguito ai risultati del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di direttore della sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Trieste bandito con decreto prefettizio 3 gennaio 1952:

1) Zacchi prof. dott. Cesare, punti 199,50 su 200.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » del Governo Militare Alleato e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e della provincia di Trieste.

Trieste, addì 14 novembre 1952

Il prefetto-presidente della Zona
PALUTAN

(6001)

PREFETTURA DI CAGLIARI

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cagliari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Veduto il decreto n. 59507/3 del 26 settembre 1952, con il quale il dott. Carta Raffaele veniva dichiarato vincitore della condotta medica di Villanovafranca;

Vista la dichiarazione di rinunzia presentata dal predetto sanitario in data 24 novembre 1952 e dal dott. Pibiri Armando in data 26 novembre 1952;

Vista la graduatoria del concorso e le sedi richieste in ordine di preferenza dai singoli concorrenti;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 59507/3 del 26 settembre 1952 il dott. Corona Disarmo, domiciliato a Villanovafranca, è dichiarato vincitore della condotta medica di Villanovafranca.

Il sindaco di Villanovafranca è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Cagliari, addì 30 novembre 1952

Il prefetto: PRINCIVALLE

(6112)

PREFETTURA DI VENEZIA

Graduatoria del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Venezia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visto il decreto n. 3526 in data 7 febbraio 1951, con il quale è stato messo a concorso, per soli titoli, il posto di ufficiale sanitario del comune di Venezia;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 20421.2/8122 in data 23 aprile 1952;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 23 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, n. 281 in data 1° marzo 1935;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Venezia, di cui al decreto citato nelle premesse:

	Punti espressi in decimi riportati al giudizio sui titoli
1. Boffa Ugo	9,00
2. Donzelli Francesco	8,25
3. Albano Vincenzo	8,10
4. Leccisotti Giulio	7,45
5. Vivoli Ferruccio	7,38
6. Crispino Luca	7,35
7. Virdis Francesco	7,25
8. Sementini Alfonso	7,10
9. Veronese Italo	7,00

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provvincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del comune di Venezia.

Venezia, addì 18 novembre 1952

Il prefetto: PERUZZO

(6000)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.